

MISURA 132

1. Titolo della misura

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo I, sezione 1, Articolo 20 lettera c) punto ii e sottosezione 3, Articolo 32 del Regolamento CE 1698/05.

Articolo 22 e paragrafo 5.3.1.3.2 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006.

3. Codice della misura

132

4. Motivazione dell'intervento

Qualificare la produzione agricola e agroalimentare regionale per renderla più competitiva limitando le quantità di produzioni agricole indifferenziate e sottraendola ad un'allocatione mercantile con modesta remunerazione. Inoltre, è necessario garantire il consumatore della provenienza delle produzioni, rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

5. Obiettivi della misura

Accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano. Migliorare la qualità e il livello di garanzia delle produzioni e garantire la tracciabilità della produzione primaria. Promuovere prodotti sani e di qualità elevata e metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse la produzione biologica.

6. Campo di azione

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli che partecipano ai sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri (rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo le procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del Regolamento CE 1698/2005), unicamente per prodotti destinati al consumo umano. Non sono ammissibili al sostegno la partecipazione a sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale.

I suddetti sistemi di qualità alimentare sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:

- a) Regolamento CE 510/2006 del Consiglio;
- b) titolo VI del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio;
- c) Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e alla etichettatura dei prodotti biologici.

I produttori che partecipano al sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno solo se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare previsti dal Regolamento CE 510/2006 il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

7. Definizione dei beneficiari

Imprenditori agricoli che partecipano ai sistemi di qualità indicati per i prodotti indicati al successivo paragrafo 8.

8. Lista dei sistemi di qualità comunitari e nazionali eleggibili al sostegno

Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 510/2006

Formaggi

Caciocavallo Silano (DOP) Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)

Canestrato Pugliese (DOP) Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Ortofrutticoli e Cereali

La Bella della Daunia (DOP) Reg. CE 1904/2000 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)

Clementine del Golfo di Taranto (IGP) Reg. CE n. 1665 del 22.09.2003 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)

Limone Femminello del Gargano (IGP) Reg. CE n. 148 del 15.02.07 (GUCE L. 46 del 16.02.07)

Prodotti di Panetteria

Pane di Altamura (DOP) Reg. CE n. 1291 del 18.07.2003 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)

Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1493/99, modificato dal Regolamento CE 479/2008DOC Vino

I seguenti vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI) per i quali il Consorzio di tutela -o un altro organismo- sia stato incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

Aleatico di Puglia	D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 26/09/83)
Alezio	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
Brindisi	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
Cacc'e Mitte di Lucera	D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
Castel del Monte	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)
Copertino	D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
Galatina	D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
Gioia del Colle	D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
Gravina	D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
Leverano	D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
Lizzano	D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
Locorotondo	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Martina Franca	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Matino	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
Moscato di Trani	D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
Nardò	D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
Orta Nova	D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
Ostuni	D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
Primitivo di Manduria	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
Rosso Barletta	D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
Rosso Canosa	D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
Rosso Cerignola	D.P.R. 26/6/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
Salice Salentino	D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
San Severo	D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
Squinzano	D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)

Prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'Agricoltura biologica riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 834/2007

Le aziende agricole ammesse a beneficiare del sostegno sono quelle che producono prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'Agricoltura biologica (certificazione di prodotto).

La fase di riconoscimento delle produzioni e di autorizzazione ad operare sul territorio nazionale è di competenza del Mipaaf.

9. Indicazione dell'autorità responsabile della supervisione e del funzionamento dello schema di qualità

Regolamento CE 510/2006: i Comitati promotori o le Associazioni di Produttori richiedenti la registrazione della DOP/IGP segnalano al MIPAAF l'organismo che hanno scelto per il controllo del proprio marchio.

Il MIPAAF verifica che l'organismo scelto abbia i requisiti di conformità necessari a svolgere la funzione di controllo e gli richiede l'elaborazione di un piano di controllo sulla produzione della DOP, IGP. Il MIPAAF, dopo aver esaminato il piano di controllo e aver accertato che sia idoneo a garantire la verifica del rispetto del disciplinare, autorizza l'organismo di controllo con apposito Decreto come stabilito nel decreto 29 maggio 1998 relativo alle procedure di autorizzazione degli organismi privati.

In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere, tra l'altro accertamenti relativi al controllo dell'origine della materia prima, della sua quantità e qualità e della metodologia di trasformazione.

Regolamento CE 834/2007: Il coordinamento generale è attuato dal Ministero Politiche agricole in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

Il controllo sugli operatori agricoli è effettuato dagli Organismi di Controllo autorizzati dal Mipaaf ai sensi del D.Lgs. 220/95. La fase di riconoscimento/autorizzazione ad operare sul territorio nazionale è di competenza del Mipaaf F, mentre la fase di sorveglianza/vigilanza coinvolge Mipaaf e Regioni. Quest'ultimo tipo di intervento consiste nel garantire l'obiettività, l'efficacia e l'efficienza dei controlli effettuati dagli Organismi di Controllo presso gli operatori agricoli ed il rispetto degli obblighi previsti per gli Organismi di Controllo stessi dal Reg. CEE 2092/91 (ora Reg.834/2007/CE) e dall'alleg. III al D. Lgs. 220/95.

Regolamento (CE) n. 1493/1999, modificato dal Regolamento CE 472/2008: relativamente alla produzione di vini VQPRD, si fa riferimento alle attestazioni di produzione rilasciate dalle Camere di Commercio, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 che sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'attività di controllo svolta in via sperimentale dai Consorzi di Tutela, in attuazione del D.M. 29 maggio 2001, estende il sistema dei controlli a tutti i VQPRD, nazionali e stabilisce le principali norme di indirizzo per garantire la piena valorizzazione del sistema di controllo della produzione vitivinicola e le opportune sinergie tra i vari soggetti coinvolti.

In particolare i soggetti idonei all'attività di controllo sono: i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della Legge 164/1992, che possono svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni per le quali non hanno

l'incarico di vigilanza; le associazioni dei Consorzi di tutela riconosciute dal MIPAAF. La vigilanza sui soggetti autorizzati a controllare i regimi di qualità dei vini VQPRD, a livello nazionale, è esercitata dal Ministero - Istituto Centrale per il controllo della qualità delle produzioni agroalimentari, in base al decreto ministeriale 29 agosto 2007 e dalle competenti regioni. Il MiPAAF autorizza gli organismi di controllo su parere positivo della Regione che deve verificare il rispetto dei requisiti previsti nel DM 29 marzo 2007. Inoltre in base allo stesso DM, la Regione emette un parere sul piano di controllo e sul prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del MIPAAF.

10. Ammontare del sostegno per tipo di schema eleggibile

L'incentivo è erogato sotto forma di premio annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo massimo di 5 anni. Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

L'importo massimo erogabile è di 3 mila Euro ad azienda.

Le spese ammissibili comprendono i seguenti costi:

- a. costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- b. spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Si precisa che per i prodotti biologici sono ammissibili all'aiuto esclusivamente i produttori che non siano beneficiari di sostegno a valere sulla misura 214 azione 1.

11. Giustificazione dei costi fissi

I costi fissi, ai sensi del Reg. CE 1974/2006 della Commissione art. 22 punto 5, oggetto del sostegno, sono quelli sostenuti per entrare a far parte del sistema di qualità, la quota annua versata per la partecipazione a tale sistema, incluse le spese per i controlli e le analisi connesse all'osservanza dei disciplinari di produzione. Per le produzioni di vini (Regolamento CE 472/2008) sono costi ammissibili quelli che derivano dall'applicazione del D.M. 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regione.

I costi fissi oggetto di sostegno dovranno essere rendicontati analiticamente.

Il pagamento del premio supplementare di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 prevede il riconoscimento di premi relativi ad impegni relativi a produzioni non ricomprese nella Misura.

12. Entità dell'aiuto

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,6%
Intensità del contributo pubblico	100%

13. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	9,977 Meuro
di cui FEASR	5,750 Meuro

Della dotazione finanziaria pubblica della misura, 1 Meuro sarà destinato a giovani agricoltori beneficiari della Misura 112, nell'ambito del pacchetto giovani.

14. Coerenza con il primo pilastro della PAC

Ai fini della verifica della sovrapposizione con altri strumenti della PAC, si precisa che gli interventi oggetto di sostegno con la presente misura non sono previsti nei Programmi Operativi delle OP operanti in Puglia.

15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	3.333
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (Meuro)	66,7
Impatto	Crescita economica in PPS (Meuro)	2,32
	Produttività del lavoro (variazione del valore aggiunto lordo per unità di lavoro a tempo pieno) – Euro/ULU	979